

> LUGLIO AGOSTO 2009



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

ANNO XXVIII N.4



BIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Sped. in a.p. 70% > Filiale di Trento > Periodico bimestrale

Sommario del quaderno N.4 / 2009

Editoriale	Oltre Giano: per un mercato vero (di Mario Agostini)	.3
Professione	Competenze Architetti junior	.5
Leggi I Decreti	Varianti al P.R.G., Circolare PAT n. 5247/09	.10
	Linee guida per la localizzazione delle reti di accesso in fibra ottica	.12
	Agenzia delle Entrate risoluzione n. 74/E del 23.03.2009	.14
	Agenzia delle Entrate risoluzione n. 99/E del 08.04.2009	.16
Atout African Arch.it	Concluso il recupero dell'edificio scolastico Ganvè-Ouidadh	.20

Publicazione bimestrale
in abbonamento postale

Direttore responsabile
Arch. Ivo Fadanelli

Redazione a cura di
A. Moschini e L. Fedrizzi

Direzione:
Vicolo Galasso, 19
38100 Trento
Tel. 0461/261163
Fax. 0461/264685
e-mail: info@trento@awn.it
sito internet: www.tn.archiworld.it

Raccolta Pubblicitaria:
GBF® srl unipersonale - Via Lunelli, 13
38100 Trento
Tel. 0461/420708 - Fax 429742

Progetto grafico:
GBF® srl unipersonale - Trento

Stampa:
LA GRAFICA srl
Z.I. via Matteotti 16
38065 Mori (TN)

In copertina:
Juan Navarro Baldeweg
Museo e Centro Studi di Santillana Del Mar
Cantabria - Spagna

Scritti, fotografie e disegni impegnano
soltanto la responsabilità dell'autore
Autorizzazione del Tribunale di Trento
N. 380 R.st. 14/6/82

Editoriale del presidente

Oltre Giano: per un mercato vero

di Mario Agostini

L'inchiesta "Giano bifronte" ha mosso riflessioni sulla legalità e moralità nel campo delle opere pubbliche, evidenziando possibili patologie del sistema. È fondamentale ora avviare una riflessione che, oltre a ragionare sui fatti già occorsi, ambisca a mettere a fuoco le dinamiche di sistema e a definire un indirizzo.

I progettisti trentini hanno notevoli difficoltà a condurre la competizione sul mercato provinciale; enormi sono le difficoltà sul fronte extra provinciale. Sono poche le realtà, studi o società, con i numeri e la potenza di fuoco necessari ad affrontare il mercato globale. Si tratta quasi esclusivamente di realtà consolidate grazie all'affermazione nel settore delle opere pubbliche negli ultimi 15-20 anni, talvolta strutturate per apparire più solide di quanto siano, vantando personale non sempre correttamente inquadrato.

Non vogliamo parlare di qualità progettuale, intesa come identità, funzionalità, economicità, paesaggio, forma; dobbiamo tuttavia prendere atto del fatto che premi e riconoscimenti seguono canali diversi da quelli della committenza pubblica. Guardiamo invece alla qualità del processo costruttivo, data dalla certezza dei costi, dei tempi e del risultato. La sensazione è che mentre la quasi totalità dei progettisti dovevano accontentarsi delle risorse disponibili, per altri fosse frequente il privilegio di vedere le proprie opere oggetto di ri-finanziamenti preziosi per i Comuni. Tutto ciò ha fatto sì che alcuni crescessero, altri meno. In sostanza le condizioni di mercato hanno fornito ad alcuni mezzi e possibilità per strutturarsi e, contemporaneamente, hanno negato le stesse possibilità ad altri. Darwinianamente: coloro che hanno potuto fruire dei migliori mezzi non erano necessariamente i soggetti dominanti dell'evoluzione del mercato.

Il sistema di affidamento degli incarichi si basa

sempre più su gare e sempre meno sull'incarico diretto. L'apparato amministrativo così assume un ruolo sempre più evidente. Si vedono molte gare al massimo ribasso, cioè basate unicamente sull'entità dello sconto. La soluzione più iniqua ma più semplice. Si riduce la complessità della procedura, i tempi, il rischio di ricorsi e si recuperano risorse rispetto all'impegno di spesa. Il limite è che, se il metodo è perfetto per l'acquisto di prodotti seriali o standardizzati (vedi elettronica di consumo), non dà esiti altrettanto felici per forniture difficilmente descrivibili in misura vincolante (vedi ristorante così come progettazione).

Sorprendentemente al massimo ribasso sono risultati competitivi alcuni soggetti già affermati nell'epoca dell'incarico diretto. Un successo non estraneo a due condizioni che caratterizzavano il periodo precedente. La prima è la capacità (tecnica? politica? persuasiva?) di ottenere integrazioni di incarico con le quali rimpolpare appalti vinti sotto costo, la seconda è il privilegio di poter consegnare impunemente elaborati lacunosi. Così il risparmio sulla progettazione, che incide sui costi come il battito d'ali di una farfalla nel Golfo del Messico, in fase di costruzione dà luogo a dinamiche che, in termini economici, pesano come una tromba d'aria nel Mare del Nord.

Non basta prendere le distanze dalle patologie del sistema. Serve una committenza pubblica matura, che sappia temere e superare i qualunqueismi del presente non meno dei clientelismi del passato. Occorre un'azione virtuosa anche a livello politico, perché un mercato tanto alterato non fa crescere le realtà competitive e, oltre agli operatori, danneggia l'intero sistema Trentino. Se nel recente passato può essere stato il "sonno" della politica a generare mostri, il timore è che nella fase attuale possa essere il "sonno" della politica.



ARCHITETTI E PIANIFICATORI JUNIOR: le competenze professionali

Di seguito il documento approvato dal Consiglio Nazionale Architetti PPC lo scorso 28 maggio al fine di definire nella maniera il più esaustiva possibile le competenze attribuite dal DPR n. 328/2001 alle figure professionali degli architetti junior e dei pianificatori junior iscritti alla sezione B dell'Albo

ARCHITETTO Junior (SEZIONE B SETTORE A) COMPETENZE

Le competenze attribuite all'architetto junior sono elencate dalla lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita: *"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa: a) per il settore "architettura": le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misurazione, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica".*

Tali competenze, ancorché non esclusive o riservate, ad una prima lettura potrebbero sembrare non sufficientemente definite o, comunque, lasciare margini interpretativi.

In realtà una lettura più attenta fa capire che i limiti delle attribuzioni dell' "architetto junior" non sono così labili come sembrerebbe, infatti:

- Per quanto attiene le competenze di cui al punto 1° della citata norma, queste "attribuiscono" in primis al tecnico laureato triennale un ruolo di concorso e collaborazione in tutte le fasi del processo edilizio (progetto, direzione lavori, stima, collaudo, ecc.) di competenza propria dell'architetto o dell'ingegnere edile ambientale¹. Per tale attribuzione non esistono limiti di dimensione o complessità dei progetti ai quali può partecipare l'architetto junior, ovviamente fermo restando il suo ruolo di supporto e collaborazione senza assunzione diretta delle responsabilità di progettazione o direzione dei lavori.
- Consistenti invece risultano le limitazioni alle competenze attribuite dal punto 2° della citata norma, in quanto esse concernono l'assunzione diretta della responsabilità di progettista e/o direttore di lavori di "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate".

La logica della norma è chiara: l'architetto junior "non" ha le stesse competenze di architetti ed ingegneri edili ambientali, pertanto, quando opera direttamente, soggiace ad importanti limitazioni in relazione alla complessità delle opere che può progettare o dirigere.²

Gli elementi discriminanti prescritti dalla norma sono due:

- a) la semplicità delle costruzioni civili;
- b) l'uso di metodologie standardizzate nella progettazione/direzione, ecc..

Entrambi meritano un approfondimento:

l'accezione di *"costruzione civile semplice"* non presuppone, in linea di principio, limiti di carattere quantitativo, bensì di natura qualitativa, rilevando in via prioritaria la semplicità della progettazione.

Detta "semplicità" deve riguardare tutte le attività professionali attribuite all'architetto junior, ben potendosi presentare casi nei quali è la stessa dimensione dell'intervento a comportare difficoltà progettuali e, quindi, sottrarre una determinata opera dalla casistica delle *"costruzioni semplici"*.

La fondatezza dell'approccio interpretativo è confermata dall'altro elemento assunto dalla norma per stabilire i limiti delle competenze progettuali dell'architetto junior e cioè l'uso di *"metodologie (procedure) standardizzate"* ovvero da quell'insieme di regole comunemente applicate nella prassi in casi analoghi a quello trattato dal professionista de quo. È di tutta evidenza, infatti, che il ricorso ad una metodologia-procedura standardizzata rende, da un lato, di per sé semplice la progettazione, dall'altro, implica l'impossibilità di ricorrere a tale metodologia non appena il tema progettuale esca dalla norma presupponendo quindi approcci specifici o comunque non standardizzabili.

La correlazione di questi due elementi (*la semplicità della costruzione e l'uso di metodologie standardizzate di progettazione*) individua così compiutamente i limiti delle competenze dell'architetto junior, trovando le sue limitazioni:

- nella **semplicità**, non solo della costruzione in quanto tale, ma soprattutto del progetto nella sua interezza, specie nel caso in cui la dimensione e l'articolazione fisica dell'opera o la sua conformazione in una pluralità di elementi risulti, di per sé, elemento di complessità progettuale;
- nel ricorso a **metodologie standardizzate** e cioè a procedure e soluzioni mutuare dalla trattatistica e dalla manualistica di settore ovvero, in soluzioni e procedure formulate su criteri che assumano come riferimenti: parametri, dati, misure, indici o valori preventivamente identificati in forma manualistica o normativa, deducendone un prodotto edilizio non necessariamente sempre uguale;
- nella sussistenza di uno o più **"regimi vincolistici"** che presuppongono una progettazione non risolvibili con procedure standardizzate.

Ognuno dei parametri sopra indicati costituisce, di per sé, limite alle competenze dell'architetto junior ed è sufficiente

¹ Questa pare la vocazione principale della figura professionale dell'architetto junior, coerente sia con il percorso formativo e soprattutto con i contenuti dell'esame di stato che lo abilita all'esercizio della professione, tutti orientati allo sviluppo, fino a livello esecutivo, di progetti altrui nonché al controllo economico e normativo del processo edilizio.

² Tali considerazioni trovano supporto anche nelle recenti sentenze del Consiglio di Stato 2178/2008 e 1473/2009.



a precluderne la competenza professionale in materia di progettazione e direzione di costruzioni civili.

Tuttavia anche volendo ammettere che possa risultare difficile individuare il punto di discriminare fra una “*semplice*” costruzione civile e una “*non semplice*”, nondimeno la difficoltà di stabilirlo in astratto non impedisce che in concreto, di fronte a progetti con determinate caratteristiche, si possa *de plano ed actu oculi* definire che si tratti di costruzione civile semplice.³

Più semplici risultano le competenze di cui al punto 3 della citata norma: i rilievi non critici, diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica.

La portata e la natura di tali attribuzioni è talmente chiara da non meritare particolari approfondimenti. Notazione di un certo interesse può formularsi in ordine all’espressa inclusione dei rilievi sull’edilizia storica tra le competenze dell’architetto junior.

In passato si è spesso discusso se tecnici diversi dall’“architetto” fossero o meno abilitati a operare tale tipo di

rilievi in quanto, da più parti, si è ritenuto che il rilievo di un edificio monumentale costituisca un primo ed essenziale momento della progettazione e, pertanto, richiedesse anch’esso quella particolare preparazione e sensibilità propria delle competenze riservate agli architetti.

Occorrerà quindi chiarire, caso per caso, se il rilievo di un edificio storico sia parte integrante del progetto stesso o se, invece, possa rientrare in quella “*parte tecnica*” della prestazione che gli architetti storicamente condividono con altre professioni.

L’espressa indicazione di tale competenza (nel dettato dell’art.16 del DPR 328/2001) tra le attribuzioni dell’architetto junior conforta l’ipotesi della qualifica del rilievo come parte “*non*” strettamente integrante del progetto sull’*edilizia storica*, mentre resta sempre escluso dalle competenze dell’architetto junior il rilievo di edifici artistico-monumentali in quanto, diversamente, non vi sarebbe stata alcuna necessità di una così puntuale precisazione lessicale del testo normativo.

³ in tal senso si è già letteralmente espresso il TAR Umbria con le Sentenze 224/2006 e 225/2006 sul merito delle “*modeste*” costruzioni per le competenze dei Geometri.



IN SINTESI SI PUÒ CONCLUDERE CHE:

1) Competenze esclusive

Nessuna delle competenze attribuite all'architetto junior è di natura esclusiva o riservata.

2) Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo

Tutte le competenze dell'architetto junior rientrano nelle attribuzioni dell'Architetto, ma non rientrano in quelle di altre figure della Sezione A dell'Albo.

3) Competenze che esulano dal campo professionale

Esulano dalle competenze dell'architetto junior, se assunte direttamente e - quindi - "non" volte al concorso e alla collaborazione con progettisti della sezione A:

a) la progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione relative a costruzioni che non siano "semplici" o per le quali "non" si possa ricorrere all'uso

- di metodologie standardizzate di progettazione;
- b) qualsiasi autonoma operazione professionale su edifici e complessi vincolati, ovvero di carattere artistico o monumentale;
- c) qualsiasi operazione su edifici di valore storico, fatta eccezione per il rilievo dei medesimi e per gli interventi interni di manutenzione, su edifici che "non" presentino vincoli di alcun tipo;
- d) qualsiasi operazione di collaudo;
- e) a progettazione di edifici civili e industriali che richieda particolare studio tecnico, non risolvibile con procedure standardizzate;
- f) gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità.

Pianificatore Junior (sezione B settore B) - competenze

Le competenze attribuite del Pianificatore Junior sono elencate dalla lettera "b" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita:

“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

b) per il settore “pianificazione”:

- *le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;*
- *la costruzione e la gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della città e del territorio;*
- *l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;*
- *le procedure di gestione e valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.”*

Le competenze del pianificatore junior attribuiscono al laureato triennale una funzione di supporto e collaborazione nelle attività professionali rivolte alla pianificazione, andando a delineare una figura esperta in sistemi informativi di settore, analisi e monitoraggio del territorio, gestione e valutazione di atti di pianificazione.

- Competenze esclusive

Nessuna delle competenze attribuite al pianificatore junior è di natura esclusiva o riservata.

Tutte le competenze del pianificatore junior rientrano anche nelle attribuzioni dell’architetto e del pianificatore-territoriale.

- Competenze che esulano dal campo professionale

Esulano dalle competenze del pianificatore junior (quando assunte direttamente) e quindi non volte al concorso ed alla collaborazione con progettisti di rango superiore:

- a) qualsiasi tipo di progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione di lavori;
- b) qualsiasi operazione di estimo e collaudo;
- c) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente, delle città ed in genere qualsiasi forma di progetto attinente l’urbanistica, ivi compresi i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità.



VARIANTI AL P.R.G., Circolare PAT n. 5247/09

**Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1
(Pianificazione urbanistica e governo
del territorio):**

**RECISAZIONI IN MERITO ALLE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CONCERNENTI LE VARIANTI
AI PIANI REGOLATORI GENERALI**

Precisazioni in merito all'articolo 148 della l.p. n. 1 del 2008

L'articolo 12 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 ha introdotto alcune modificazioni alla legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, tra le quali quelle contenute nell'articolo 148, comma 4, in materia di regime transitorio per l'approvazione di varianti ai piani regolatori generali vigenti.

La nuova previsione, come integrata dalla modifica sopra citata, dispone che "Fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della comunità, i comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali con le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991, **fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio, salvi i casi di varianti per opere pubbliche, di motivata urgenza e gli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento.** In sede di approvazione di queste varianti la Provincia verifica la coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità eventualmente adottato."

Tale disposizione trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.p. n. 4 del 2009, avvenuta in data 8 aprile 2009, con la conseguenza che tutte le varianti agli strumenti urbanistici adottate in data successiva dovranno rispettare i limiti imposti con la modifica citata.

Rimangono peraltro escluse dall'obbligo dell'osservanza della nuova disposizione le seguenti varianti:

- a) varianti per opere pubbliche di cui all'articolo 42, comma 3, della l.p. n. 22 del 1991 e al corrispondente articolo 148, comma 5, della l.p. n. 1 del 2008;
- b) varianti urgenti, adeguatamente motivate: possono rientrare fra queste varianti le seguenti:
 - le varianti ai piani regolatori conseguenti all'adozione di piani attuativi di iniziativa pubblica o all'approvazione di piani attuativi di iniziativa privata e mista pubblico-privata, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della l.p. n. 1 del 2008;
 - le varianti conseguenti alle sentenze degli organi giurisdizionali di annullamento di specifiche previsioni urbanistiche;
 - l'approvazione delle convenzioni con effetto di variante al PRG in attuazione della compensazione urbanistica, di cui all'articolo 18 quater della l.p. n. 22 del 1991 ed al corrispondente articolo 55 della l.p. n. 1 del 2008;
- c) varianti derivanti dagli obblighi di adeguamento al vigente ordinamento: rientrano in tale fattispecie:
 - le varianti di adeguamento alla normativa provinciale in materia di residenza ordinaria e alloggi per il tempo

libero e vacanze, di cui alla legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16;

- le varianti di adeguamento previste obbligatoriamente da disposizioni regolamentari o da provvedimenti amministrativi generali della Giunta provinciale, con particolare riferimento a quelli attuativi della legge urbanistica n. 1 del 2008 e del nuovo Piano urbanistico provinciale (ad esempio, quelli in materia di distanze minime fra edifici e dai confini di proprietà di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 di data 31 ottobre 2008);
- le varianti richieste per l'attuazione dei patti territoriali, ai sensi dell'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.

Nella deliberazione di adozione delle varianti ai piani regolatori dovrà essere espressamente indicato il numero delle varianti adottate fino a quel momento, ovvero le motivazioni circa l'esistenza di una delle cause sopra indicate che escludono il rispetto del limite biennale.

Si evidenzia inoltre che le modifiche apportate all'articolo 148, comma 4, della l.p. n. 1 del 2008 riguardano le disposizioni transitorie per l'approvazione degli strumenti urbanistici in attesa dell'approvazione dei primi piani delle comunità. Ne consegue che **la specifica previsione relativa all'impossibilità di adottare varianti nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, non trova ad oggi applicazione** essendo prevista a regime dall'articolo 33 della l.p. n. 1 del 2008 ma non dalla norma transitoria di cui all'articolo 148, attualmente applicabile il luogo del predetto articolo 33.

Precisazioni in merito all'articolo 63 della l.p. n. 1 del 2008

L'articolo 63 della legge provinciale n. 1 del 2008, al comma 4, ha confermato che i piani regolatori comunali devono assicurare la compatibilità con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione. Tale verifica è effettuata dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del piano. Spetta in ogni caso al comune assicurare la coerenza, anche sotto detti profili delle previsioni adottate, prendendo eventualmente gli opportuni contatti con la competente Unità Operativa di Igiene pubblica e Prevenzione ambientale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

LINEE GUIDA PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE RETI DI ACCESSO IN FIBRA OTTICA

Il Servizio Reti della PAT chiede di informare i professionisti tecnici che con D.G.P. n. 910 del 24/04/2009 sono state approvate le “Linee guida per la realizzazione delle reti urbane di accesso in fibra ottica e per le relative predisposizioni interne agli edifici ai sensi dell’articolo 19,1 della legge provinciale n. 10/2004 così come inserito dall’articolo 12 della legge provinciale n. 2/2009”.

Dette linee sono un utile strumento di lavoro per tutti i professionisti coinvolti nella progettazione e realizzazione di reti di telecomunicazioni, anche per la parte dei soli lavori civili, e forniscono gli elementi tecnici per i cablaggi interni agli edifici.

Di seguito l’allegato B alla D.G.P. 910/2009, che può essere integralmente consultata su <http://www.provincia.tn.it/> > Delibere, determinazioni, decreti e provvedimenti agenzie.

Provincia autonoma di Trento

Servizio Reti e Telecomunicazioni

ALLEGATO B

Linee guida per le predisposizioni all'interno degli edifici

Le indicazioni tecniche del presente allegato tengono luogo degli standard minimi di infrastrutturazione richiesti dall'articolo 12, comma 10, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, previsti per gli interventi sugli edifici nei casi di cui all'articolo 83 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

Al fine di garantire l'accessibilità degli edifici alle reti telematiche per la larga banda, è prevista la realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla predisposizione del collegamento tra il nodo più prossimo della rete presente sulla pubblica via e l'edificio e, di seguito, verso le singole unità immobiliari. In particolare, a partire dal pozzetto di diramazione, dovrà essere realizzata la connessione verso l'utente mediante la posa in opera di un tubo corrugato doppia parete, interno liscio, Ø63 mm.

Il cavidotto non dovrà presentare in nessun punto raggi di curvatura inferiori a 30 cm. Qualora ciò non fosse possibile, in corrispondenza delle curve a raggio inferiore dovranno essere posizionati dei pozzetti 50x50 cm con relativo chiusino 45x45 cm di classe opportuna.

Il punto di attestazione della rete a larga banda sarà previsto presso l'armadio terminale ubicato nel locale contatori primario. Di qui si svilupperà, per ciascun vano scale, una colonna montante di dimensioni idonee per la distribuzione e l'accesso alle varie unità immobiliari in modo stellare. In corrispondenza di ogni piano i cavidotti si dovranno attestare a delle cassette di derivazione unificate da cui si dipartiranno


le diramazioni per le singole unità abitative/commerciali.

Il raggio di curvatura di eventuali pieghe lungo la colonna montante, a partire dal locale contatori fino agli accessi alle singole unità, dovrà essere superiore a 30 cm al fine di consentire l'agevole infilaggio della fibra o della linea in rame. Con riguardo alle opere di predisposizione interne a ciascuna unità abitativa/commerciale, dovrà essere prevista la posa in opera di una cassetta di derivazione da incasso di dimensioni almeno pari a 152x98x70 mm per la collocazione dell'eventuale collettore della rete a larga banda.

La rete interna a ciascuna unità abitativa/commerciale potrà essere attuata mediante posa sottotraccia di un tubo in PVC corrugato esternamente ed internamente, di sezione adeguata che collegherà in modo stellare tutti i punti di utenza telematica costituiti da scatole portafrutti cieche. Tutte le tubazioni, cassette di derivazione e scatole portafrutti occorrenti per la realizzazione dell'impianto, dovranno essere destinati all'utilizzo esclusivo dell'impianto a larga banda.

Al fine di predisporre l'edificio per la trasmissione dati con sistemi Wireless dovrà essere altresì prevista la posa in opera di un tubo passacavi di sezione adeguata ed andamento regolare che collegherà (attraverso un vano scale in prossimità delle colonne montanti sopra descritte) il punto predisposto in copertura per l'installazione dell'antenna ricetrasmittente con l'armadio terminale collocato nel locale contatori primario.

Si riporta di seguito lo schema esemplificativo di predisposizione.



Particolare attenzione è da dedicare, da parte delle amministrazioni locali, nel tener traccia delle predisposizioni approntate dal privato, eventualmente richiedendo a fine lavori, una planimetria di dettaglio ("As built") in scala 1:1.000, in formato elettronico e georeferenziata, che riporti l'esatta localizzazione planoaltimetrica della linea, con l'individuazione di eventuali interferenze con altri sottoservizi o la presenza di punti singolari.

AGENZIA DELLE ENTRATE

**Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso**

RISOLUZIONE N. 74/E DEL 23.03.2009

**Oggetto: Istanza di interpello ai sensi
dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000
Applicabilità dell'imposta di bollo agli elaborati
tecnici allegati alla concessione edilizia**

Con istanza di interpello, concernente l'interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente

Quesito

Il Comune di ... chiede di conoscere se sia conforme alle disposizioni contenute nel DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) assoggettare all'imposta di bollo oltre il provvedimento di concessione edilizia, nella misura di euro 14,62 ogni 100 righe, ovvero 4 facciate, anche ogni singolo elaborato costituente il progetto.

Detto ultimo documento è generalmente composto da più elaborati grafici di varie dimensioni e da una relazione tecnica descrittiva, anch'essa con un numero di pagine variabile, che vengono allegati dai professionisti alla domanda di concessione edilizia e successivamente restituiti unitamente al provvedimento abilitativo.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

L'interpellante ritiene corretto applicare l'imposta di bollo, oltre che sull'atto abilitativo emesso, nella misura di euro 14,62 ogni 100 righe ovvero 4 facciate, anche su ogni singolo elaborato costituente il progetto, indipendentemente dalle dimensioni degli elaborati stessi.

Ciò in quanto ritiene che il progetto non possa essere considerato un allegato, ma costituisca parte integrante e imprescindibile dell'atto comunale che consente di eseguire trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio e che completa l'atto abilitativo con la rappresentazione grafica delle opere da eseguire.

Parere della Direzione

*L'articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per gli **“atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”**.*

*Il successivo articolo 28 della tariffa, parte seconda, recante l'indicazione degli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, prevede l'applicazione dell'imposta nella misura di euro 0,52 per ogni foglio o esemplare relativamente a **“tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere”**. In merito alla questione prospettata, l'Amministrazione Finanziaria con risoluzione del 30 marzo 1995, prot. n.*

*78, ha affermato che **“per quanto concerne il trattamento, sempre agli effetti dell'imposta di bollo, degli altri atti e documenti che seppur allegati o facenti parte integrante della convenzione o degli atti integrativi, sono indicati tra le categorie di atti e documenti di cui all'art. 28 della sopracitata Tariffa, si ritiene che essi, anche se recanti la sottoscrizione dell'impresa e dell'ente appaltante, non possano essere considerati alla stregua delle scritture private, in quanto non viene modificata la loro prevalente natura di scritti tecnici...”**.*

*Secondo il suddetto documento di prassi gli allegati di natura tecnica indicati nell'articolo 28 della Tariffa, parte seconda, annessa al DPR n. 642 del 1972, sono sempre assoggettati all'imposta di bollo in caso d'uso, in quanto non perdono la loro particolare natura di **“scritti tecnici”** anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine.*

Tale orientamento è stato ribadito con la risoluzione n. 97 del 27 marzo 2002, emanata in risposta a un quesito sul corretto trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo di atti e documenti formati nell'esecuzione di contratti pubblici di appalto.

In tale sede è stato precisato che, benché l'art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109) stabilisca che gli elaborati grafici progettuali ed i piani di sicurezza sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati, tali documenti conservano comunque la natura di elaborato tecnico, la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, ed in quanto tali rientranti tra gli atti di cui all'articolo 28 della Tariffa parte seconda annessa al DPR n. 642 del 1972.

Alla luce di quanto precede deve ritenersi che gli elaborati tecnici descritti nel caso in esame non rientrino nella previsione dell'articolo 4 della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, posto che la loro particolare natura non muta neppure quando sono allegati o sono parte integrante della concessione edilizia.

Essi, pertanto, non devono essere assoggettati all'imposta di bollo sin dall'origine ma solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 28 della Tariffa parte seconda.

*Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 642 del 1972 si verifica il caso d'uso **“...quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione”**.*

*Per completezza si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DPR n. 642 del 1972, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 286 **“in ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1.00...”**.*

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

AGENZIA DELLE ENTRATE

**Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso**

RISOLUZIONE N. 99/E DEL 08.04.2009

**Istanza di interpello - Spese di ristrutturazione
nell'ambito della determinazione
del reddito di lavoro autonomo - Art. 54,
comma 2 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.**



Quesito

Lo studio associato istante - in persona del legale rappresentante - fa presente che ha intenzione di ristrutturare un immobile attualmente di proprietà di terzi e accatastato come civile abitazione.

L'interpellante specifica che una unità immobiliare, parte di detto immobile, a seguito dell'intervento di ristrutturazione, verrà destinata a uso ufficio e sarà accatastata in categoria A/10; tutte le spese di ristrutturazione relative all'ufficio saranno sostenute dallo studio associato.

A seguito di espressa richiesta della scrivente, l'interpellante ha precisato, inoltre, che il fabbricato di natura abitativa, durante l'esecuzione dei lavori, è accatastato come "unità immobiliare in corso di definizione".

Con il presente interpello si chiede di conoscere se lo studio associato potrà dedurre integralmente i costi sostenuti per i lavori di ristrutturazione e se potrà detrarre l'IVA ad essi relativa, con specifico riferimento alle seguenti ipotesi:

- 1. l'immobile, prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione, viene intestato a entrambi gli associati per il tramite di un atto di donazione ovvero di compravendita;*
- 2. l'immobile, di proprietà di terzi, è detenuto dallo studio associato sulla base di un contratto di locazione o di comodato.*

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

L'istante nelle diverse fattispecie prospettate ritiene di adottare il seguente comportamento:

- 1. In relazione alla prima ipotesi, ritiene che, poiché le spese di ristrutturazione hanno natura incrementativa, le stesse concorrono a formare il costo ammortizzabile dell'immobile, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche nel caso in cui tale costo sia pari a zero, trattandosi di immobile oggetto di donazione. Ritiene, inoltre, che l'IVA pagata sia detraibile, trattandosi di imposta relativa a spese sostenute per l'immobile strumentale all'esercizio dell'attività professionale.*

Questo a condizione che l'immobile venga iscritto nei pubblici registri immobiliari a nome di tutti gli associati.

- 2. In relazione alla seconda ipotesi, in cui l'immobile rimane di proprietà di terzi, ritiene che le spese di ristrutturazione siano deducibili dal reddito di lavoro auto-*

mo con i criteri previsti dall'articolo 54, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 per la deducibilità delle spese di natura non incrementativa. Anche in tale caso l'IVA pagata sarebbe portata in detrazione, trattandosi di immobile strumentale per l'esercizio della professione.

Parere della Direzione

In relazione ai quesiti posti verranno esaminate separatamente le problematiche relative agli aspetti reddituali e quelle relative all'IVA.

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deducibilità delle spese di ristrutturazione sostenute in relazione agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività professionale è disciplinata dall'art. 54 comma 2, del TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 334, della legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007).

In particolare il predetto comma 2 dell'art. 54 stabilisce, con riferimento agli immobili ad esclusivo uso strumentale che:

"Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta dall'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'art. 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccezione è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi".



Per quanto concerne le spese di ristrutturazione di natura incrementativa, la deducibilità delle stesse deve essere desunta dal principio attualmente dettato dall'articolo 54, comma 2, del TUIR, il quale prevede che per i beni strumentali, compresi gli immobili, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento.

Come chiarito dalla circolare n. 47/E del 18 giugno 2008 (par. 3.1), le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione degli immobili:

- se per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dell'immobile (c.d. spese incrementative), sono deducibili per intero seguendo i medesimi criteri di deducibilità previsti per le quote di ammortamento dell'immobile a cui si riferiscono;
- se per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento dell'immobile al quale si riferiscono (c.d. spese non incrementative), sono deducibili nel periodo di imposta di riferimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta dall'inizio del periodo di imposta dal registro di cui all'articolo 19 del DPR n. 600 del 1973 e successive modificazioni; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi di imposta successivi.

Con riferimento agli immobili acquistati a titolo oneroso si deve, quindi, ritenere che le spese "oggettivamente" incrementative, se sostenute per immobili ammortizzabili, in quanto accrescono il costo di acquisto o di costruzione del bene, debbano essere computate in aumento della quota di ammortamento.

In caso di assenza di quote di ammortamento riferibili al costo dell'immobile, come nel primo caso prospettato, in cui lo stesso è stato acquisito per donazione, occorre individuare con quale criterio di imputazione temporale possa essere attribuita rilevanza reddituale alle spese in questione.

Si segnala in proposito che per le spese di tale natura sostenute dopo il 1° gennaio 2007, ma relative ad immobili acquistati o costruiti tra il 15 giugno 1990 e il 31 dicembre 2006, il cui costo di acquisto non è ammortizzabile, con la citata circolare n. 47 è stata ritenuta applicabile la disciplina previgente alle modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2007 all'articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del TUIR, la quale prevedeva che "le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi".

Tale criterio, affermato in relazione al regime transitorio in ragione della data di acquisto dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio, non può essere riferito alle spese di ristrutturazione sostenute per immobili acquistati dopo il 1° gennaio 2007.

In relazione a questi ultimi, atteso che l'art. 54, comma 2, citato prevede, seppure indirettamente, che le spese incre-

mentative aumentino il costo fiscale del bene di riferimento, si deve ritenere che in assenza di tale costo le stesse siano deducibili in base ai medesimi criteri di imputazione temporale dettati dall'articolo 54, comma 2, del TUIR per le spese non aventi tale natura, non essendo rinvenibile nell'ambito della disciplina del reddito di lavoro autonomo un altro criterio imputazione per le spese di natura pluriennale.

In caso di acquisto dell'immobile a titolo gratuito, pertanto, le spese di natura incrementativa ad esso relative restano deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili nell'anno di sostenimento della stessa, quali risultano dal registro di cui all'art. 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, con l'eventuale eccedenza deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.

Analogo criterio si deve ritenere applicabile anche con riferimento alla fattispecie di cui l'immobile al quale afferiscono i lavori di ristrutturazione sia di proprietà di terzi. Anche in tal caso, essendo le spese incrementative sostenute in relazione ad immobili condotti in locazione e, pertanto, non ammortizzabili da parte del conduttore, non si può applicare la disciplina indicata per le spese c.d. "incrementative".

Tuttavia, ciò non esclude che tali spese, possano rientrare nell'ambito di deducibilità dei "costi che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono" prevista dallo stesso articolo 54, comma 2, qualora le stesse siano effettivamente rimaste a carico del conduttore e siano inerenti all'attività artistica o professionale esercitata.

Ai fini dell'IVA si fa presente che l'articolo 19-bis1) del DPR n. 633 del 1972, in materia di esclusione o riduzione della detrazione IVA per alcuni beni e servizi, al comma 1, lett. i), nel testo oggi vigente, dispone che "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al n. 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis)".

Con tale norma il legislatore ha stabilito, in linea generale, un principio di indetraibilità oggettiva dell'IVA relativa all'acquisto, locazione, manutenzione, ecc. di fabbricati o porzioni di fabbricati a destinazione abitativa.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 4 agosto 2006 (e con la circolare n. 182/E del 1° luglio 1996 e la risoluzione n. 119/E del 12 agosto 2005), la distinzione tra immobili a destinazione abitativa

e immobili strumentali deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Rientrano pertanto nella categoria degli immobili abitativi tutte le unità immobiliari catastalmente classificate o classificabili nelle categorie da A/1 ad A/11, escluse quelle classificate o classificabili in A/10.

All'immobile in corso di ristrutturazione, originariamente censito in catasto come abitazione, è attualmente attribuito la specifica categoria (F) che individua le "unità immobiliari in corso di definizione". Tale categoria, peraltro, risponde esclusivamente all'esigenza transitoria di indicare che l'immobile si trova in una fase di trasfor-

mazione edilizia, e non è idonea a ritenere già intervenuto un cambio di destinazione d'uso.

Si ritiene pertanto, che al fabbricato debba attribuirsi ancora natura di abitazione.

Di conseguenza, l'IVA relativa all'acquisto o alla locazione finanziaria o alla manutenzione o recupero dell'unità immobiliare in discorso non è detraibile, ai sensi del citato articolo 19-bis1).


Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.



**CONCLUSO
IL RECUPERO
DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO
GANVÈ-QUIDADH
IN BENIN
DA PARTE
DELL'ASSOCIAZIONE
ATOUT
AFRICAN ARCH.it.**

Grazie all'Ordine degli Architetti PPC di Trento che ha messo a disposizione una borsa di studio, il collega Raffaele Cetto ha potuto fare una importante esperienza in Benin nella città di Ouidah, seguendo per oltre 6 mesi tutta la fase di ristrutturazione e ricostruzione della scuola di Ganvè. Dal progetto alla fase di realizzazione quindi alla Direzione dei lavori fino alla conclusione della struttura scolastica che rappresenta un importante recupero del patrimonio storico della città di Ouidah. È bella la frase di un vecchio saggio di Ouidah che ha affermato:“Grazie Atout African che hai tolto il male che incombeva da decenni su questo edificio, e che voleva sopprimere..... ma grazie a voi è rinato”. Un particolare ringraziamento va inoltre alla presidente di Atout African Arch.it Arch. Barbara Borgini per la sua tenacia e disponibilità e alla sua costante presenza in Benin, per verificare, contattare e discutere, con le autorità locali, affinché tutto il lavoro venisse svolto secondo un programma stabilito e secondo un finanziamento provinciale sul quale non era possibile sforare di un euro. È partito un secondo progetto relativo alla ristrutturazione dell'orfanotrofio di Oudah per il quale è previsto l'inizio dei lavori ad ottobre 2009. Per tale intervento l'associazione Atout African Arch. It ha già iniziato a selezionare le tante richieste da parte di giovani laureati che intendono partire per il Benin per seguire la fase dei lavori. Confidiamo quindi nella sensibilità dell'Ordine ad assegnare un'altra borsa di studio ad un giovane neo laureato che intende fare una esperienza di lavoro all'estero.

 prima dell'intervento



 dopo dell'intervento





Inaugurazione Ganvè

ATOUT AFRICAN ARCH.it

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE SCUOLA GANVÈ-UIDAH
Dal 9 al 20 settembre

un Saggio dice" ...grazie ATOUT AFRICAN che hai tolto il male che incombeva da decenni su questo edificio, e che voleva sopprimere...ma grazie a voi è rinato!"...

Cari Amici, siamo arrivati al termine del progetto di "Restauro del patrimonio storico città di Ouidah-Benin: Scuola Elementare Ganvè"; la prima scuola elementare dell'intera nazione, istituita a fine ottocento dai coloni portoghesi, frequentata nel tempo dai Saggi e Notabili di tutto il Paese.

In corrispondenza all'inizio del nuovo anno scolastico 2009/2010, dopo più di mezzo secolo di totale degrado ed abbandono, siamo lieti di riaprire gli spazi di questo importante edificio, a supporto delle nuove generazioni di allievi dell'attuale Scuola Ganvè.

Saranno spazi che ospiteranno mensa e refettorio, per le attività di supporto al normale svolgimento didattico, adatti ad ospitare circa 150 bambini, durante l'anno scolastico; potranno altrimenti essere utilizzati a servizio della popolazione, come sale polivalenti con la gestione del Comune di Ouidah, nostro partner nell'iniziativa.

È nostra intenzione infatti, che gli spazi possano essere utilizzati per manifestazioni artistiche e culturali, in linea coi principi della Nostra Associazione che tende a promuovere l'Arte come luogo di mezzo per scambi culturali di differenti realtà. Per l'occasione, L'Associazione invita a partecipare alla Cerimonia inaugurale, in presenza delle Autorità locali e della popolazione di Ouidah, tutti coloro che ci hanno supportato e incoraggiato in questa iniziativa, offrendo l'opportunità di partecipare con un viaggio dal 09/20 settembre per conoscere da vicino luoghi e persone con le quali operiamo da anni.

Il soggiorno avverrà prevalentemente nella città storica di Ouidah, in riva all' Oceano Atlantico, con escursioni giornaliere nelle città di Abomey, Porto Novo, Ganviè, Cotonou.

Per informazioni:

mail: atout_african_arch@yahoo.it - www.atoutafricanarch.org

Sig.ra Anna Moriotti





≡ *cerimonia di inizio lavori con le autorità del Benin*

≡ *il cantiere*





— L'architetto Raffaele Cetto con gli artigiani locali